

**Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente
Scicli**

E-mail: salute ambiente.scicli@gmail.com

Portavoce – referente – Giovanni Scifo - email: giovanniscifo19@gmail.com – cell 334-6906651

**Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)**

PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it**

**Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)**

PEC:

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**Comune di Scicli
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it**

**Provincia Regionale di Ragusa
V.le del Fante n. 10
97100 – Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it**

OSSERVAZIONI ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 23 DEL D.LGS: 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL PROGETTO DI "RILIEVO GEOFISICO 3D SCICLI" NELL'AMBITO DEL PERMESSO DI RICERCA DENOMINATO "SCICLI" DA PARTE DELLA SOCIETA' IRMINIO srl. [ID_VIP: 3355]

Premessa. Questo progetto di prospezione geofisica fa riferimento al Decreto Assessoriale n.190 della Regione Sicilia, emesso in data 2 aprile 2014 e che istituisce il titolo minerario "Permesso di ricerca idrocarburi Scicli". L'intervento prevede la realizzazione di un rilievo geofisico 3D in un'area avente un'estensione di circa 70 kmq all'interno del Permesso di Ricerca idrocarburi denominato "Scicli".

Dichiarazione. Questo Comitato ritiene che le note vicende attinenti la richiesta di insediamento di una piattaforma per il trattamento di rifiuti pericolosi per lo più provenienti dalle stazioni petrolifere di Priolo (SR), Gela (CL), Scicli (RG) siano il frutto combinato della mancata politica energetica dello Stato e della mancata politica dei rifiuti da parte della Regione. Così, le prospezioni in oggetto, che riguardano pressoché l'intero territorio comunale di Scicli inglobando la stessa Città e lambendo le popolose frazioni ad una distanza ben minore di 5 km, rappresentano un tentativo di incrementare l'efficienza della suddetta piattaforma – nella presunzione che essa sarà costruita – alimentandola con reflui di provenienza locale; nonché l'ulteriore manifestazione di una politica energetica obsoleta e inquinante.

Il Comitato esprime **netta contrarietà** al progetto: di "Rilievo geofisico 3D "Scicli"", presentato dalla Società IRMINIO srl richiamando le superiori premesse e per le ragioni che di seguito si espongono:

- 1 - Territorio UNESCO e fortemente antropizzato
- 2 - Obblighi temporali del permissionario
- 3 - Opere prive di interesse strategico
- 4 – Progetto di inadeguata definizione
- 5 - Impatto delle operazioni sulle attività agricole
- 6 - *Contrasto con il Piano Paesistico.e parere del Sottosegretario di Stato*

7 - *Inutile e/o pericolosa ripetizione delle investigazioni.*

8 - Insufficiente distanza dai centri abitati

9 – Mancata esclusione delle aree protette

1 - Territorio UNESCO e fortemente antropizzato

A pagina 90 del SIA la Società testualmente dichiara, esprimendo una non secondaria inesattezza:

“Dall’analisi della carta dell’uso del suolo, è evidente che l’area del permesso si inserisce in un’area ad elevata naturalità.”

Come si rileva chiaramente nella Tav 1 del progetto, l’area di intervento prende in considerazione un’area estesa circa 70 kmq al cui epicentro si colloca **l’abitato di Scicli**, la città UNESCO più a sud d’Europa, in quanto facente parte del sito Città Tardo Barocche del Val di Noto, costituendo dunque un unicum valoriale insieme alle città di Catania, Caltagirone, Militello V.C., Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa.

Rileviamo con severità che la Società ha ben evitato di sottolineare l’appartenenza all’UNESCO della città di Scicli, posta in epicentro dell’area di prospezione.

2 - Obblighi temporali del permissionario

Il termine per inizio lavori è scaduto. Infatti, questo progetto di prospezione geofisica fa riferimento al Decreto Assessoriale n.190 della Regione Sicilia, emesso in data 2 aprile 2014, che istituiva il titolo minerario “Permesso di ricerca idrocarburi Scicli” dove all’art 3, ai sensi dell’art 23 della L.R. 03/07/2000, veniva FATTO OBBLIGO di:

“Iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso di ricerca”.

Sono abbondantemente trascorsi due anni e la Società non ha ancora iniziato i lavori di prospezione geofisica, trasgredendo gli obblighi provenienti dal richiamato Decreto.

3 - Opere prive di interesse strategico

Il notevole ritardo nell'iniziare le opere dimostra - contrariamente a quanto affermato dalla Società a pag 6 dello studio SIA – che esse non rivestono un interesse strategico (e poi: *per chi?*) e che esse non sono né urgenti né indifferibili.

Peraltro, la Società avrebbe dovuto sapere che l'articolo 38 comma 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (richiamato a pag 6 dello studio SIA), è stato modificato dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) il quale, all'art 1 comma 240, lettera a), dispone:

“Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.”

Pertanto, non si può in alcun modo affermare che queste opere siano urgenti o indifferibili o strategiche.

4 – Progetto di inadeguata definizione

Il progetto ha una definizione a mala pena prossima ad un preliminare e giammai ad un esecutivo. Come già detto, l'intervento prevede la realizzazione di un rilievo geofisico 3D in un'area avente un'estensione di circa 70 kmq all'interno del Permesso di Ricerca idrocarburi denominato "Scicli".

I progettisti affermano più e più volte che il progetto non cagionerà alcun impatto, ma indicano solo a grandi linee l'area in cui verrà svolta l'indagine sismica, non specificando dove saranno ubicati i punti di energizzazione ed i relativi sensori.

Invece, in fase di valutazione impatto ambientale, il Proponente è tenuto a presentare un progetto definitivo, cosa che non avviene, tanto che appare lecito affermare che il progetto ha un grado di dettaglio paragonabile ad un'idea progettuale ascrivibile, al massimo, ad un progetto preliminare.

5 - Impatto delle operazioni sulle attività agricole

Nel documento presentato dall'Irminio srl non viene preso in alcun modo in considerazione l'impatto esercitato dalle attrezzature che serviranno ad effettuare l'indagine ed in particolare dal transito degli autocarri. Come specificato negli elaborati tecnici presentati, l'indagine sarà effettuata tramite l'ausilio di n. 3 – 5 camion (pag 64 del SIA). Il passaggio a bassa velocità di questi automezzi pesanti su una strada camionabile potrebbe causare effetti modesti; tuttavia, totalmente diversa si presenta la situazione quando le indagini verranno eseguite in una zona agricola impegnata da delicate culture intensive o di pregio.

A tal proposito la Società si limita a dichiarare che le operazioni di energizzazione *“non saranno realizzate nei siti di attenzione presenti nell'area di studio”* (pag 37 del SIA) e che *“saranno rispettate tutte le distanze di sicurezza da qualunque tipo di edificio o struttura”* (pag 123 del SIA).

Ancora una volta è inaccettabile la mancanza di una mappatura di dettaglio che metta in evidenza – fra le altre – le zone dove insistono culture intensive o di pregio e immobili o strutture di rilievo.

6 - Contrasto con il Piano Paesistico.e parere del Sottosegretario di Stato

La sottostante rappresentazione cartografica (stralcio tav 26.6 del Piano Paesaggistico), evidenzia come la zona delle prospezioni presenta aree tutelate dal Piano Paesaggistico con livelli di tutela 1, 2 e 3.

Non appare in alcun modo accettabile che nel paragrafo dedicato al regime vincolistico dell'area, lo studio SIA non citi né il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa adottato nel 2010, né il recentissimo Piano Paesaggistico di Ragusa definitivo approvato con D.A. n. 1346 del 05/04/2016 e pubblicato nella GURS n. 20 del 13/05/2016, da cui è tratto lo stralcio cartografico visualizzato.

Piano Paesaggistico che, come recita l'art. 40 delle norme di attuazione:

“Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste”.

Se pur vero che l'intervento richiede solo un'indagine geofisica, altrettanto vero è che la stessa indagine risulta essere prodromica alle attività di perforazione. Attività di perforazione e delle relative opere connesse che non rientra assolutamente tra gli obiettivi di tutela che si pone il Piano Paesaggistico. Piano che ricordiamo, la Società, pur citando altri piani sovra ordinati, non ha minimamente parlato nello studio SIA.

Vogliamo a questo punto citare il Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo [BORLETTI DELL'ACQUA](#) in quale, nel corso della seduta al Senato della Repubblica n. 306 del 04/09/2014, inerente una specifica Interrogazione sulla salvaguardia del patrimonio artistico del territorio ibleo in merito alle perforazioni petrolifere da eseguirsi nel territorio comunale ragusano citando anche il permesso di ricerca denominato "Scicli"- linterrogazione 3-00739 del 19 febbraio 2014 dei parlamentari Padua, Di Giorgi, Mattesini, Cirinnà, Spilabotte, Pignedoli, Giacobbe), afferma:

“Dalla lettura combinata della normativa di piano si evince, pertanto, che le attività estrattive che costituiscono oggetto dell'interrogazione non sarebbero consentite nelle aree con livello di tutela 2 e 3”.

Importante sottolineare che le affermazioni del Sottosegretario, come da egli stesso ammesso, sono scaturite per *“doveroso atto di cortesia istituzionale nei confronti del Senato e degli interroganti”* e sulla base degli *“elementi informativi che al riguardo ci sono stati forniti dal competente assessorato siciliano”*.

Vogliamo sottolineare che trattasi della risposta di un “Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo” nel corso di una seduta al SENATO DELLA REPUBBLICA, a seguito di una specifica interrogazione. Ogni ulteriore commento appare superfluo.

7 - Inutile e/o pericolosa ripetizione delle investigazioni.

A pag 4 di 30 del progetto depositato, la Società presenta la fig 1 che viene riportata più sotto. In essa sono indicati i rilievi geofisici effettuati in passato presso l'area di studio. Come è possibile notare circa il 70 % dell'area è già stato investigato.

La Società non spiega quali siano le motivazioni per cui quest'area deve essere nuovamente investigata.

Appare del tutto legittima la domanda: perché investigare ancora?

E più ancora: se pur investigando in passato la zona non si è trovato nulla in termini di risorse petrolifere convenienti sotto il profilo commerciale, quali grado di invasività avranno le successive perforazioni che la Società, espletate le indagini geofisiche, si appresterà a fare?

8 - Insufficiente distanza dai centri abitati

Con sentenza n. **1473/2014 del 2 dicembre 2014** il Tar della Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia petrolifera "Medoilgas Italia SpA" avverso il provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Foggia che aveva espresso parere negativo per il progetto di un pozzo esplorativo denominato "Masseria Sipari 1 Dir". Il parere negativo del provvedimento verteva solamente sul fatto che la distanza del pozzo in questione era troppo vicina alle abitazioni: **5 km**.

Il TAR ha dato **totalmente** ragione all'Amministrazione Provinciale di Foggia sostenendo che la stessa non doveva affatto dimostrare tecnicamente o con algoritmi particolari alcunché; bastava semplicemente fare riferimento ad un principio della norma comunitaria stabilito in uno dei suoi principali trattati: **il principio di precauzione**, sancito all'art. 191, par. 2, comma 1 del TFUE.

Val la pena, a scopo meramente conoscitivo, riproporre testualmente la parte finale di questa sentenza:

« In conclusione, i censurati provvedimenti appaiono chiaramente ispirati ad una logica di "precauzione" (rilevante in forza delle citate disposizioni del TFUE e del dlgs n. 152/2006) e, conseguentemente, superano indenni tutte le doglianze formulate da parte ricorrente.

Come condivisibilmente rimarcato da Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250 "L'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra

la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre.”.

In tal senso anche T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 876: «Dal principio comunitario di precauzione, previsto dall'art. 191 par. 2, Trattato U.E., che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, discende che quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.».

Un attento esame dello SPA (cfr. pag. 3) prodotto nel corso del procedimento amministrativo dalla stessa società ricorrente induce questo Giudice ad aderire alle conclusioni cui perviene l'Amministrazione con i gravati provvedimenti.

*Tali conclusioni sono evidentemente giustificate dai rischi per la sicurezza e l'ambiente (non accettabili e non tollerabili alla luce del menzionato principio di precauzione) derivanti dalla installazione del pozzo esplorativo **a soli 5 km di distanza dal centro residenziale di Foggia.***

A tal riguardo, infine, si ricorda Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446: “Il cd. principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.”.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.»

Ritornando al progetto in oggetto, l'area del permesso di ricerca denominato “Scicli” ingloba l'abitato di SCICLI e coinvolge i centri abitati di Donnalucata, Cava d'Aliga e Sampieri, nonché le frazioni collinari dell'interno.

Per quanto attualmente alle prese con un rilievo geofisico; risulta tuttavia evidente che questo rilievo potrebbe condurre a impattanti perforazioni che saranno realizzate all'interno dell'area del permesso di ricerca, perforazioni che - qualunque sarà la loro ubicazione - presenteranno distanze dai centri abitati al di sotto dei 5 km.

In virtù delle disposizioni di cui all'art 21 comma 2 lettera c del D.Lgs. 152/06, piaccia all'Autorità Competente considerare il progetto del pozzo denominato “Rilievo geofisico 3D “Scicli”” non assentibile in quanto interessa un'area al cui epicentro si colloca il centro abitato di Scicli e in quanto centro abitato ed aree troppo prossime ad altri centri abitati.

9 – Mancata esclusione delle aree protette

Nel progetto non appare alcuna considerazione sul sito ITA SIC “Conca del Salto”.

Concludendo. Sono state esposte nove ragioni per rigettare l’istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.LGS 152/2006 e SS. MM. II. relativa al progetto di “Rilievo geofisico 3D Scicli nell’ambito del permesso di ricerca denominato “Scicli” da parte della società Irminio srl [ID_VIP: 3355]

***Il Comitato per la Tutela della Salute e dell’Ambiente
- Scicli***

Il portavoce dott. Giovanni Scifo
giovanniscifo19@gmail.com - Portavoce – cell 334-6906651